

BlogDUE

Discriminazione etnica e politiche abitative: la sentenza della Corte sul caso della legge danese sugli alloggi pubblici

Davide Sarpedone (Dottore in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II) – 17 febbraio 2026

SOMMARIO: 1. Premessa e contesto fattuale. – 2. Nozione di “origine etnica” e criterio degli “immigrati e loro discendenti provenienti da paesi non occidentali”: l’interpretazione della Corte. – 3. La differenza di trattamento introdotta dalla legge sugli alloggi pubblici danese. – 4. Sull’esistenza di una discriminazione indiretta: finalità della normativa e test di proporzionalità. – 5. Conclusioni.

1. La sentenza *Slagelse Almennyttige Boligselskab Afdeling Schackenborgvænge e a.* (d’ora in avanti [sentenza Slagelse](#)) affianca la giurisprudenza precedente in materia di *public housing* e lotta contro la discriminazione razziale ed etnica. La Corte, riunita in Grande Sezione, ha avuto ancora una volta, l’occasione di pronunciarsi sull’interpretazione della [direttiva 2000/43/CE del Consiglio](#) che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (per un primo commento, v. L. LÓPEZ ZURITA, *Race Discrimination and Access to Public Housing: the Court of Justice’s Slagelse Decision*, in [rivista.eurojus.it](#), 16 febbraio 2026).

In particolare, le principali questioni sottoposte al vaglio ermeneutico della Corte riguardano le nozioni di “origine etnica”, di “discriminazione diretta” e “discriminazione indiretta”. Con riferimento alla prima, la Corte, limitandosi a definire i contorni della nozione rispetto al caso di specie, non si è spinta oltre quanto già chiarito nella giurisprudenza precedente (sentenza della Corte del 15 luglio 2015, causa C-83/14, *CHEZ Razpredelenie Bulgaria*, punto 46, su cui v. C. MONTEFUSCO, *La Corte di giustizia si misura per la prima volta sull’applicazione del principio di non discriminazione per motivi etnico razziali nei confronti della minoranza rom*, in *OIDU*, n. 1, 2016, p. 256 e sentenza della Corte del 6 aprile 2017, causa C-668/15, *Jyske Finans*, punti 17, 18, 19 e 21, con nota di D. MARTIN, *Cachez ce voile que je ne saurais*

voir!, in *Droit social*, n. 4, 2018, p. 314), perdendo così una *chance* per fare luce sui c.d. elementi soggettivi che contribuiscono alla nozione di etnia, come invece suggeriva l'avvocata generale Čapeta nelle sue [conclusioni](#) (13 febbraio 2025, punto 82).

Quanto alle nozioni di discriminazione diretta e indiretta, la pronuncia affronta alcuni nodi critici che sollecitano riflessioni di più ampio respiro sul diritto al rispetto del domicilio e, soprattutto, sull'opportunità di riconoscere un vero e proprio diritto ad un alloggio adeguato. Invero, tale riconoscimento consentirebbe di garantire un livello di protezione più elevato e di contribuire in modo più efficace al perseguimento degli obiettivi, enunciati all'art. 3 TUE, relativi alla lotta contro le discriminazioni e l'esclusione sociale, alla realizzazione della giustizia e della protezione sociale, alla tutela dei diritti del minore e alla promozione della coesione economica, sociale e territoriale (v. M. CRISTARELLA ORISTANO, *Il social housing nelle norme internazionali ed europee in materia di abitazioni adeguata e salubrità ambientale: quali riflessi sulla protezione dei diritti umani e sul raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile?*, Napoli, 2025, p. 180).

Prima di passare all'esame più dettagliato della pronuncia, occorre rammentare che la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata dall'Østre Landsret (Corte regionale dell'Est, Danimarca) nell'ambito di cinque controversie che vedono contrapposti alcuni locatori pubblici danesi e il ministero responsabile per l'alloggio a taluni locatari di alloggi familiari residenti in due diversi complessi residenziali, qualificati ai sensi della legge danese sugli alloggi pubblici come "aree in trasformazione" (precedentemente dette "aree a forte ghettizzazione"). Il criterio principale per l'individuazione di tali aree è rappresentato dal superamento della soglia del 50% di residenti qualificati come "immigrati provenienti da paesi non occidentali e loro discendenti". Accanto a questo parametro, di natura preminente, l'area, per essere classificata come "area in trasformazione", deve aver soddisfatto, negli ultimi cinque anni, almeno due dei criteri socioeconomici previsti dall'art. 61a della legge sugli alloggi pubblici, relativi a criminalità, disoccupazione, basso reddito e carenza di istruzione. La normativa prevede, per tali aree, l'adozione di piani di sviluppo volti a ridurre la quota di alloggi pubblici destinati ai nuclei familiari. Tali piani sono attuati mediante una pluralità di interventi, tra cui la vendita degli immobili a promotori privati, la demolizione o la riconversione degli alloggi familiari in alloggi per giovani, che espongono i locatari a un rischio accresciuto di risoluzione unilaterale del contratto di locazione e, conseguentemente, alla perdita dell'alloggio.

La Corte, dunque, è stata chiamata dal giudice del rinvio a pronunciarsi in primo luogo, sulla possibilità che un criterio, quale quello elaborato dalla normativa danese rientri nella nozione di "origine etnica", e in secondo luogo, qualora la risposta sia positiva, sulla circostanza che il rischio aggravato di risoluzione unilaterale del contratto di locazione possa tradursi in una discriminazione diretta o, al più, indiretta.

2. La direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica precisa, all'art. 2, par. 2, lett. a), che sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto un'altra persona in una situazione analoga sia, sia stata o sarebbe trattata. Sulla scorta di tale nozione, la Corte ha fornito al il giudice del rinvio gli elementi necessari ad esaminare il criterio degli "immigrati provenienti da paesi non occidentali e loro discendenti" e stabilire se quest'ultimo introduca una differenza di trattamento fondata sull'origine etnica.

In prima battuta, tenuto conto, tra l'altro, del contesto e delle finalità alla luce dei quali la direttiva è stata adottata, la Corte ha ribadito la nozione di "origine etnica" già enunciata nei precedenti *CHEZ* e *Jyske Finans*, affermando che questa deriva "dall'idea che i gruppi sociali sono caratterizzati *in particolare* da una comunanza di nazionalità, fede religiosa, lingua, origine culturale e tradizionale e ambiente di vita" (enfasi aggiunta). Tali elementi, di natura oggettiva, non sono elencati in maniera esaustiva – come dimostra l'uso del termine "in particolare" – e non sono sufficienti, di per sé considerati, a fondare una presunzione di appartenenza ad un gruppo etnico. Al contrario, se presi in considerazione in combinazione tra loro, possono sì contribuire alla valutazione dell'esistenza di una differenza di trattamento basata sull'origine etnica.

Orbene, il criterio generale degli "immigrati e loro discendenti provenienti da paesi non occidentali" (in prosieguo: il "criterio occidentale/non occidentale"), stando alle definizioni di "immigrato", "discendente" e "paese non occidentale" cui si riferisce la normativa danese, si basa su una combinazione complessa di fattori quali la nazionalità, il paese di nascita e l'ascendenza. Pertanto, tale criterio è idoneo ad essere compreso nella nozione di "origine etnica".

Nondimeno, la Corte, pur citando l'esistenza di criteri di natura soggettiva accanto ai summenzionati criteri di natura oggettiva, ha basato le argomentazioni fornite esclusivamente sui secondi, nonostante il caso di specie potesse essere una buona occasione per estendere l'interpretazione della nozione di "origine etnica" fino a ricomprendere anche i primi. Tale ampliamento sarebbe stato particolarmente opportuno, considerata la funzione strumentale della nozione rispetto alla realizzazione del principio di uguaglianza quale valore fondante dell'Unione ai sensi dell'art. 2 TUE, nonché del principio di parità di trattamento quale obiettivo perseguito dalla direttiva 2000/43/CE.

Occorre rammentare che con dimensione soggettiva dei gruppi etnici suole riferirsi ad una definizione di "etnia" che accanto al dato culturale statico-oggettivo (dato da lingua, usi, costumi, tradizioni) pone in rilievo l'aspetto relazionale e dinamico del concetto, ossia quello inerente alla percezione soggettiva dell'appartenenza ad un dato gruppo etnico e dei "confini etnici" che separano un gruppo da un altro (v. W. W. ISAJIW, *Definition and Dimensions of Ethnicity: a Theoretical Framework*, in

Challenges of Measuring an Ethnic World: Science, Politics and Reality: Proceedings of the Joint Canada-United States Conference on the Measurement of Ethnicity April 1-3, 1992, Washington D.C., 1993, pp. 407-427). In altre parole, intesa in tal modo, la nozione di “origine etnica” consente di definire un gruppo etnico rilevando l’esistenza di una linea di demarcazione che, sulla base di determinate caratteristiche fisiche e socioculturali, dà origine ad una divisione che nella *vulgata* si tradurrebbe nella contrapposizione tra “noi” e “loro”.

Ma il gruppo di persone individuato dal criterio occidentale/non occidentale sembra sfuggire alla nozione di “origine etnica” basata esclusivamente su elementi oggettivi, come quella intesa dalla Corte nel caso di specie. Si tratta, infatti, di un gruppo piuttosto eterogeneo, composto da persone provenienti da paesi che rappresentano l’88% della popolazione mondiale e che difficilmente può essere definito solo sulla base della comunanza di elementi oggettivi come la nazionalità, il paese di nascita e l’ascendenza. Più precisamente, “ciò che unisce il gruppo individuato dal criterio non è una comunanza di elementi costitutivi dell’etnia all’interno del gruppo, bensì la percezione, da parte del legislatore danese, che tale gruppo *non* possiede le caratteristiche dell’altro gruppo, ossia di quello degli ‘occidentali’” (v. conclusioni dell’avvocata generale Čapeta, punto 86). Sarebbe, dunque, principalmente quella linea di demarcazione tra “noi” e “loro”, quella percezione soggettiva della diversità etnica, ad informare il criterio contenuto nella normativa danese, prima ancora e più che gli elementi oggettivi quali nazionalità, paese di nascita e ascendenza.

3. Chiarito che il criterio degli “immigrati e loro discendenti provenienti da paesi non occidentali” può rientrare nella nozione di “origine etnica”, la Corte ha chiarito i motivi sulla base dei quali è ragionevole supporre che la legge sugli alloggi pubblici introduca una differenza di trattamento basata sull’origine etnica.

In primo luogo, essa ha precisato che non c’è dubbio che detta normativa dia luogo ad una differenza di trattamento, nella misura in cui questa prevede l’obbligo di adottare un piano di sviluppo destinato a ridurre la quota di alloggi pubblici familiari per le “aree in trasformazione”, mentre lo stesso obbligo non interessa le “aree residenziali vulnerabili” – aree che soddisfano almeno due dei quattro criteri socioeconomici, ma nelle quali la percentuale di residenti “non occidentali” non supera il 50%. Il criterio occidentali/non occidentali riveste tra l’altro un ruolo preminente nell’individuazione delle aree soggette ai piani di sviluppo e dei locatari passibili di risoluzione unilaterale del contratto di locazione, essendo l’unico elemento che distingue le “aree in trasformazione”, soggette ai piani di sviluppo, dalle “aree residenziali vulnerabili”, non soggette a misura alcuna. Di conseguenza, la Corte ha affermato che “la differenza di trattamento di cui trattasi nel procedimento principale sembra basarsi principalmente sul criterio degli “immigrati provenienti da paesi non occidentali e dei loro discendenti”.

In secondo luogo, la Corte ha esaminato se la legge sugli alloggi pubblici comporti un trattamento meno favorevole per talune persone rispetto ad altre che si trovino in una situazione analoga. Come noto sono le altre due condizioni - il trattamento meno favorevole e la comparabilità delle situazioni esaminate - che, ai sensi dell'art. 2, par. 2, lett. a), della direttiva 2000/43, integrano gli estremi di una discriminazione diretta.

Per quanto riguarda il secondo requisito, il giudice dell'Unione ha osservato che i locatari residenti in aree in trasformazione si trovano in una situazione analoga, sotto il profilo dei contratti di locazione, a quella dei locatari residenti in aree residenziali vulnerabili; ovvero, aree con condizioni socioeconomiche comparabili alle aree in trasformazione ma con percentuali di "non occidentali" residenti inferiori al 50%.

Quanto all'esistenza di un trattamento meno favorevole, la Corte ha ritenuto che l'obbligo di adottare piani di sviluppo nelle aree in trasformazione esponga indubbiamente i residenti in tali aree ad una situazione di rischio aggravato di risoluzione anticipata del contratto di locazione, e di conseguenza, nella perdita dell'alloggio – rischio a cui non sono esposti i residenti in aree residenziali vulnerabili. Considerato che la perdita dell'alloggio costituisce una delle più gravi violazioni del diritto fondamentale al rispetto del domicilio garantito dall'art. 7 della Carta, la Corte ha stabilito che i rischi di cui sopra possono costituire un trattamento meno favorevole e che l'adozione di una siffatta normativa nazionale può costituire una discriminazione diretta.

4. Per quanto riguarda l'interpretazione della nozione di "discriminazione indiretta" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lett. b) della direttiva 2000/43, la Corte, in continuità con la giurisprudenza precedente, ha introdotto alcuni chiarimenti relativi alla formulazione della disposizione.

Va ricordato che, ai sensi della stessa, sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che la misura non sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo raggiungimento siano appropriati e necessari.

Secondo un approccio che privilegia la sostanza rispetto alla forma, nell'intento di arginare gli effetti discriminatori negativi che misure apparentemente neutre possono celare, la Corte ha confermato che non è necessario che l'adozione della misura sia basata su una motivazione connessa all'origine etnica, ma è sufficiente che i suoi effetti negativi producano uno svantaggio per le persone di una determinata origine etnica.

Inoltre, ha precisato che il termine "determinata", sebbene compaia nella formulazione della disposizione in alcune lingue, fra cui quella danese, non va inteso nel senso che la misura debba recare svantaggio ad *una sola* etnia in particolare. Infatti, un'interpretazione restrittiva che limitasse la portata della nozione di discriminazione indiretta alla lotta contro la discriminazione di un solo gruppo etnico e non anche di più gruppi etnici, sarebbe "difficilmente

conciliabile” con gli obiettivi della direttiva 2000/43, quali stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica al fine di rendere effettivo il principio della parità di trattamento. In tal modo, la Corte ha ridimensionato fortemente l’attributo della neutralità formale, a favore di un rafforzamento di un modello sostanziale di tutela antidiscriminatoria.

Nel caso di specie, come osservato dall’avvocata generale Čapeta, in riferimento alla circostanza che sono le persone di una determinata origine etnica a soffrire degli svantaggi prodotti dalla misura, la normativa danese investe statisticamente in misura maggiore i “non occidentali”, dal momento che le aree interessate dai piani di sviluppo sono abitate in maggioranza da “immigrati e loro discendenti provenienti da paesi non occidentali”. Pertanto, una disposizione come quella di cui alla legge sugli alloggi pubblici, può in via di principio costituire una discriminazione indiretta.

“In via di principio” perché è necessario verificare se la legge sugli alloggi pubblici sia oggettivamente giustificata da finalità legittime e se questa rispetti il principio di proporzionalità.

Secondo quanto affermato dal governo danese nel procedimento principale, la legge sugli alloggi pubblici mira a risolvere problemi connessi alla formazione di “società parallele” nel sistema degli alloggi pubblici e a garantire un’integrazione riuscita degli “immigrati e loro discendenti provenienti da paesi non occidentali”. Si tratta di ragioni connesse da un lato, alla coesione sociale e all’integrazione di cittadini di paesi terzi, e dall’altro, alla politica degli alloggi popolari e al suo finanziamento.

Sul presupposto che entrambi gli obiettivi possano costituire motivi imperativi di interesse generale e, pertanto, adducibili a giustificazione di una misura indirettamente discriminatoria (v., per analogia, sentenze della Corte 12 aprile 2016, C-561/14, *Genc*, punti 55 e 56, del 22 dicembre 2022, C-279/21, *Udlændingenævnet*, punti 37 e 38, nonché del 1° ottobre 2009, C-567/07, *Woningstichting Sint Servatius*, punto 30), la Corte ha proceduto, seppur con prudenza, a evidenziare taluni criteri di scrutinio alla luce dei quali risulta difficilmente sostenibile che la normativa danese sia effettivamente idonea a perseguire gli obiettivi dichiarati.

In primo luogo, la nozione di “immigrati e loro discendenti provenienti da paesi non occidentali” richiamata dalla legge sugli alloggi pubblici non costituisce un costrutto normativo autonomo, bensì una categoria statistica elaborata dal *Danmarks Statistik* (Ufficio danese delle statistiche), che ricomprende anche soggetti in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione, inclusa quella danese. Muovendo da tale profilo definitorio, la Corte ha osservato che l’ambito soggettivo di applicazione della normativa eccede la platea dei cittadini di paesi terzi che la misura dichiara di voler integrare. E ciò, secondo la Corte, solleva dubbi sotto il profilo del controllo di proporzionalità, segnatamente quanto all’idoneità della misura a perseguire in modo coerente l’obiettivo integrativo dichiarato, poiché il perimetro applicativo risulta disallineato rispetto alla finalità perseguita.

In secondo luogo, la Corte si è pronunciata in termini più netti, avendo rilevato che la legge sugli alloggi pubblici è incompatibile con gli obiettivi

dichiaratamente connessi alla politica degli alloggi popolari e al relativo finanziamento. Difatti, essa ha stabilito che una normativa volta a ridurre la quota di alloggi pubblici familiari nelle aree residenziali particolarmente svantaggiate sotto il profilo socioeconomico, le c.d. “aree in trasformazione”, persegue in realtà finalità di riequilibrio socioeconomico del territorio, piuttosto che obiettivi strettamente attinenti alla sostenibilità finanziaria del sistema di edilizia residenziale pubblica. Ne consegue che il richiamo alla politica abitativa non può operare come giustificazione autonoma della misura, ma, secondo la Corte, si colloca nel più ampio orizzonte delle politiche di coesione sociale e di integrazione. Peraltro, essa ha ritenuto singolare il fatto che l’applicazione di una normativa giustificata dall’obiettivo di promuovere l’accesso all’alloggio per talune categorie di persone possa condurre alla perdita dell’alloggio per le stesse.

Esaminate le finalità sottese alla legge sugli alloggi pubblici, la Corte ha proceduto all’esame di proporzionalità della normativa, sottolineando che le misure da essa previste, sebbene in via di principio idonee a conseguire la promozione della coesione sociale e dell’integrazione, non risultano tuttavia applicate in modo coerente e sistematico. Infatti, i medesimi obiettivi sono perseguiti nelle “aree residenziali vulnerabili” con mezzi diversi e meno lesivi dei diritti e delle libertà garantiti alle persone interessate, rispetto alle “aree in trasformazione”, soggette ai piani di riduzione della quota di alloggi familiari in ragione del fatto che sono abitate almeno al 50% da “non occidentali”.

Il giudice dell’Unione si è inoltre soffermato sul requisito della necessità della misura, osservando, in linea con quanto sostenuto da numerose parti nelle osservazioni scritte, che l’obiettivo della coesione sociale e dell’integrazione avrebbe potuto essere perseguito con strumenti alternativi ugualmente efficaci, ma meno lesivi degli interessi legittimi dei destinatari. Tale rilievo ha assunto un peso particolare in considerazione dell’elevata incidenza della legge sugli alloggi pubblici sul diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare, atteso che la misura ha potuto determinare una delle più gravi interferenze con il diritto al domicilio garantito dall’articolo 7 della Carta, consistente nella perdita dell’alloggio. In questo contesto, la Corte ha ribadito il principio secondo cui il perseguimento di obiettivi di interesse generale deve essere oggetto di un bilanciamento proporzionato con i diritti fondamentali coinvolti, principio che assume un rilievo rafforzato quando la misura incide sulla sfera più intima delle libertà individuali.

5. Dalle considerazioni svolte emerge che, nell’ambito del diritto antidiscriminatorio dell’Unione e, segnatamente, della lotta contro la discriminazione razziale ed etnica, la sentenza *Slagelse* rappresenta un avanzamento cauto e solo parziale nell’interpretazione della direttiva 2000/43. Se, da un lato, è da accogliere con favore l’apertura della Corte verso un’interpretazione estensiva della nozione di “origine etnica”, tale da ricomprendere anche un criterio statistico-amministrativo apparentemente neutro come quello degli “immigrati e loro discendenti provenienti da paesi non occidentali”, dall’altro lato la pronuncia resta ancorata ad una concezione

prevalentemente oggettiva della nozione, senza valorizzare in modo adeguato gli elementi di natura soggettiva che contribuiscono alla definizione di gruppo etnico. Sotto questo profilo, la Corte, come già in *Jyske Finans*, si è limitata a menzionarne l'esistenza senza approfondirne la portata (punto 73 della sentenza *Slagelse*). Sarebbe stato invece opportuno, come illustrato al paragrafo 2, sviluppare tale dimensione al fine di offrire una ricostruzione più completa e coerente della nozione di origine etnica.

Secondo un'altra prospettiva, l'apertura interpretativa della Corte ha contribuito a rafforzare la funzione strumentale del principio di non discriminazione quale veicolo di protezione sostanziale dei diritti sociali. Nel caso di specie, includendo nella nozione di "origine etnica" un criterio apparentemente neutro fondato su una classificazione statistica, ma funzionalmente equivalente a una distinzione basata sull'origine etnica, la Corte ha innalzato il livello di tutela delle categorie vulnerabili, imponendo un controllo giurisdizionale più rigoroso su politiche pubbliche idonee a incidere su una dimensione essenziale dell'esistenza individuale, quale la stabilità abitativa. La compromissione di tale dimensione è infatti suscettibile di produrre effetti cumulativi di esclusione sociale e vulnerabilità economica. In questa prospettiva, la lotta contro le discriminazioni può costituire un ottimo perno sul quale fare leva per garantire la tutela di diritti non ancora pienamente positivizzati, come il diritto a un alloggio adeguato, alla luce della stretta interdipendenza che lega politiche abitative, diritti sociali e innalzamento del tenore di vita alla promozione dell'integrazione, della giustizia e della coesione sociale.

D'altro canto, bisogna riconoscere l'approccio prudente della Corte adottato in sede di esame della necessità delle misure previste dalla legge danese sugli alloggi pubblici. Nel rimettere al giudice del rinvio la verifica dell'esistenza di misure alternative idonee a conseguire in modo altrettanto efficace gli obiettivi di integrazione e di coesione sociale, il giudice di Lussemburgo ha deliberatamente evitato di pronunciarsi in modo più esplicito sulla legittimità del ricorso a rimedi strutturali di natura positiva, suscettibili di essere avallati dal diritto dell'Unione, quali programmi di edilizia sociale, politiche di incentivazione dell'occupazione e investimenti in ambito educativo.

Nel complesso, la sentenza *Slagelse* si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di tutela contro le discriminazioni, contribuendo a precisarne alcuni profili applicativi con riguardo all'interpretazione della nozione di origine etnica e all'utilizzo di criteri apparentemente neutri. Pur apportando elementi di precisazione, la pronuncia conferma un'impostazione attenta al riparto di competenze tra giudice dell'Unione e giudici nazionali, valorizzando il ruolo della verifica fattuale rimessa al giudice del rinvio. In questa prospettiva, la decisione si inserisce nel processo di progressivo affinamento degli strumenti di tutela antidiscriminatoria nell'ordinamento dell'Unione, lasciando aperte alcune questioni interpretative suscettibili di ulteriore sviluppo nella futura elaborazione giurisprudenziale.

ABSTRACT (ITA)

Il contributo commenta la pronuncia della Corte di giustizia relativa alla causa *Slagelse*, nella quale il giudice dell'Unione è chiamato a interpretare la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dall'origine etnica. In primo luogo, si esamina la nozione di "origine etnica", evidenziandone gli elementi oggettivi e soggettivi. Successivamente, si ricostruisce il quadro argomentativo della Corte con riferimento all'accertamento delle discriminazioni dirette e indirette. In conclusione, si propone una riflessione sul ruolo e sul significato della pronuncia nel contesto della giurisprudenza antidiscriminatoria dell'Unione.

ABSTRACT (ENG)

This article analyses the judgment concerning the *Slagelse* case, in which the EU Court was called upon to interpret Council Directive 2000/43/EC implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin. First, the article examines the concept of "ethnic origin" highlighting its objective and subjective elements. It then reconstructs the Court's reasoning regarding the identification of direct and indirect discrimination. Finally, it provides concluding reflections on the role and significance of the judgment within the broader framework of EU anti-discrimination case law.